



Le recenti innovazioni apportate dal D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia) con particolare riferimento agli aspetti di interesse per gli ufficiali di polizia giudiziaria delle Agenzie regionali/provinciali per la protezione dell'ambiente
28.06.2023

DOCENTE: U.P.G. DOTT. DAVIDE CORBELLA

- ✓ **FUNZIONARIO ARPA LOMBARDIA - DIREZIONE AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI – U.O. GIURIDICO AMBIENTALE E COLLABORATORE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BUSTO ARSIZIO;**
- ✓ **GIA' RESPONSABILE «ALIQUOTA REATI CONTRO L'AMBIENTE E LA SALUTE» – SEZIONE POLIZIA GIUDIZIARIA – PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO (VA);**
- ✓ **GIÀ MAGISTRATO ONORARIO - PUBBLICO MINISTERO D'UDIENZA – POOL AMBIENTE – PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO;**
- ✓ **GIÀ COMANDANTE POLIZIA GIUDIZIARIA PARCO REGIONALE DEL TICINO.**

INFO PRATICHE

- ❖ MATERIALI DEL CORSO
- ❖ PAUSA CAFFE'
- ❖ DOMANDE E RICHIESTE DI CHIARIMENTO
- ❖ LINGUAGGIO, LIVELLO ED ESEMPLIFICAZIONI (PLATEA ETEROGENEA)
- ❖ CONFRONTO



FINALITA' DEL CORSO

- ❖ L'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA
- ❖ LA RIFORMA CARTABIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI COMPITI DEGLI UPG DI ARPA



FINALITA' DEL CORSO

❖ MA SOPRATTUTTO *KEEP CALM*

LA PRASSI, L'ABITUDINE, LA NOVITA'





DALL'ANTROPOCENTRISMO AL BIOCENTRISMO

Una breve introduzione
storico-giuridica



LA TUTELA COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE

Art. 9 COSTITUZIONE (come integrato dall'art. 1 L. Cost. 11.02.2022 n. 1)

«1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

3. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

LA TUTELA COSTITUZIONALE DELLA SALUTE

Art. 32 COSTITUZIONE

*«La Repubblica tutela la **salute** come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» ...*



LA TUTELA COSTITUZIONALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA

Art. 41 COSTITUZIONE (come integrato dall'art. 1 L. Cost. 11.02.2022 n. 1)


«1.L'iniziativa economica privata è libera.

*2. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, **all'ambiente**, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.*

*3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali **e ambientali**».*

DALL'ANTROPOCENTRISMO AL BIOCENTRISMO

DAI «PRETORI D'ASSALTO» A UN DIRITTO ORGANICO DELL'AMBIENTE



DALL'ANTROPOCENTRISMO AL BIOCENTRISMO

Art. 734 c.p. (DISTRUZIONE O DETURPAMENTO DI BELLEZZE NATURALI)

«Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197».



DALL'ANTROPOCENTRISMO AL BIOCENTRISMO

Art. 674 c.p. (GETTO PERICOLOSO DI COSE)

«Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro».



DALL'ANTROPOCENTRISMO AL BIOCENTRISMO

Art. 449 c.p. (DELITTI COLPOSI DI DANNO)

«Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423 bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni» OMISSIS



DALL'ANTROPOCENTRISMO AL BIOCENTRISMO

Art. 6 comma 1 R.D. 8.10.1931, n. 1604 (T.U.L.P.)

... «È proibita la pesca con la dinamite e con le altre materie esplodenti nonché con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione o di stordimento, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici» ...



DALL'ANTROPOCENTRISMO AL BIOCENTRISMO

Art. 33 comma 3 R.D. 8.10.1931, n. 1604 (T.U.L.P.)

... «Per le infrazioni ... all'art. 6, primo comma, si applicano, congiuntamente od alternativamente, l'arresto da 10 giorni a 6 mesi e l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000»

**PER LA CONFIGURABILITA' DI QUESTO REATO NON E' INDISPENSABILE
LA PROVA ANALITICA**

DALL'ANTROPOCENTRISMO AL BIOCENTRISMO

Art. 635 c.p. (DANNEGGIAMENTO)

«Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni .

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: OMISSIS

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento» OMISSIS

DALL'ANTROPOCENTRISMO AL BIOCENTRISMO

- **Il D.Lgs 152/2006 (T.U.A.)**



DALL'ANTROPOCENTRISMO AL BIOCENTRISMO

Legge 68/2015

Introduzione dei c.d. “delitti
ambientali”

Introduzione del c.d.
“procedimento estintivo”
(analogie con il D.Lgs.
758/94)



LA QUALIFICA GIURIDICA DEL PERSONALE ISPETTIVO ARPA

NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE

- Art. 357 c.p.

«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».



LA QUALIFICA GIURIDICA DI UPG IN ARPA

(UNA PICCOLA PARENTESI STORICA)



LA QUALIFICA GIURIDICA DI UPG IN ARPA

SITUAZIONE CONFUSA E «A MACCHIE DI LEOPARDO» in quanto la L. 61/1994, istitutiva di ANPA, non prevedeva la possibilità di attribuzione di tale qualifica per le ARPA



LA QUALIFICA GIURIDICA DI UPG IN ARPA

VI ERA CHI SOSTENEVA LA SUSSISTENZA DELLA QUALIFICA DI UPG

(Cass. Pen. Sez. III, Sent. n. 50352/16):

Art. 57 comma 3 c.p.p.: *«Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55»;*

Art. 55 c.p.p.: *«La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale»;*

D.M. 58/1997: profilo professionale del «Tecnico della Prevenzione».

LA QUALIFICA GIURIDICA DI UPG IN ARPA

ART. 1 D.M. 58/97

- 1. «È individuata la figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con il seguente profilo: il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria.*
- 2. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con i compiti ispettivi e di vigilanza é, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo.**

LA QUALIFICA GIURIDICA DI UPG IN ARPA

ART. 1 D.M. 58/97

3. *Nell'ambito dell'esercizio della professione, il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro:*

- a) istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nel campo delle proprie competenze;*
- b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;*
- c) vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse*
- d) vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti;*
- e) vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagini specialistiche;*
- f) vigila e controlla l'igiene e la sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze, e valuta la necessità di procedere a successive indagini;*
- g) vigila e controlla i prodotti cosmetici;*
- h) collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti;***
- i) vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle proprie competenze». OMISSIS*

LA QUALIFICA GIURIDICA DI UPG IN ARPA

VI ERA CHI SOSTENEVA L'INSUSSISTENZA DI TALE RICONOSCIMENTO PER MANCANZA DI UNA ESPLICITA NORMA DI RANGO NAZIONALE:

Corte Costituzionale (Sent. 167/2010);

Consiglio di Stato (Parere n. 3387/2012);

il parere del Consiglio di Stato, Sez. II[^], Adunanza di Sezione del 23.05.2012, sulla competenza ad attribuire la qualifica di UPG al personale ARPA;

- competenza esclusiva statale in materia di riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ex art. 117 comma 2° lett. l) Cost.;
- conseguente necessità che dette «*leggi e regolamenti*» siano statali (Corte Cost., Sent. n. 167/2010);

=> Regione Lombardia revoca, con L.R. 06.08.2010 n. 14 (art.2 comma 1° lett. k), la precedente attribuzione della qualifica di UPG

LA QUALIFICA GIURIDICA DI UPG IN ARPA

La legge 132/2016, in particolare l'art. 14 c. 7

«Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza».



LA QUALIFICA GIURIDICA DEL PERSONALE ISPETTIVO ARPA

NE DERIVA CHE IL PERSONALE ISPETTIVO DI ARPA RIVESTE:

- SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE LA QUALIFICA DI P.U.;
- IN ALCUNE REGIONI ANCHE LA QUALIFICA DI UPG;



LA QUALIFICA GIURIDICA DI UPG IN ARPA

LA PECULIARITA' DEL RUOLO DI UPG IN ARPA


IL DNA TECNICO DELL'UPG DI ARPA

L'ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE FF.OO.



IL MODELLO PENALE ITALIANO, IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO

Ora occorre aprire una corposa parentesi inerente l'abc del diritto penale e della procedura penale.



L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

- Il termine “polizia” ha origini nobili (lega il concetto di *polis* alle strutture che sono preposte alla sua salvaguardia) ed un vissuto travagliato (nel tempo ha assunto connotazioni negative – «stato di polizia» – sinonimo di sopraffazione e asservimento ad un potere dispotico, strumento del sovrano e non presidio di legalità)
- Il termine “polizia” esprime l’insieme delle attività volte a prevenire condotte in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica e a reprimere le violazioni già verificatesi di norme penali, impedendone eventuali ulteriori effetti
- Pubblica sicurezza, polizia giudiziaria e polizia amministrativa

LA DIPENDENZA FUNZIONALE DELLA P.G. DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Art. 109 Costituzione

«L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria»

(differenze tra dipendenza funzionale, dipendenza contrattuale e dipendenza disciplinare)



I POTERI DI DIRETTIVA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Il d.lgs. 106/2006



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Ufficio del Procuratore

Large B. Giardino, n. 4, 2° 35P, Busto-Arsizio (VA) - TEL. 0331-621667-444 - FAX 0331-630969
e-mail: procuratore@procura.bustolarasio.it - procuratore.abocura.bustolarasio@procura.it

PROT. N. 1873/16

Busto Arsizio, 28 SET 2016

Agli Uffici di Polizia Giudiziaria del Circondario
Ai Sigg. Sindaci di tutti i Comuni del Circondario
Al Sig. Direttore Generale Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente
Al Sig. Presidente dell'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino
Al Sig. Direttore Generale dell'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino
Ai Sigg. Segretari di tutti i Comuni del Circondario
Al Sigg. Comandanti della Polizia Locale di tutti i Comuni del Circondario
e p.p.

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano
Al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano
Al Consiglio Superiore della Magistratura
Al Sig. Procuratore e Aggiunto
Ai Sigg. Sostituti e alle loro Segreterie
Al Sigg. Direttori Amministrativi
Al Sig. Consulente Sezione di Polizia Giudiziaria "Aliquota reati contro l'Ambiente e la Salute"
Al Sigg. Comandanti delle Aliquote di Polizia Giudiziaria
Sede

OGGETTO: Legge 22 maggio 2015 n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" - Direttive di intervento in materia di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni ambientali ai sensi degli artt. 318 bis - 318 octies del D.Lgs n. 152/2006.



I POTERI DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO

Art. 83 R.D. 12/1941

Art. 6 d.lgs. 273/89

Poteri di stimolo,
mediazione e
componimento di
eventuali contrasti tra i
Procuratori della
Repubblica e i vertici
degli organi di P.G.

I POTERI DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO

Il protocollo di intesa, sottoscritto il 18.7.2018, tra il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, i Procuratori della Repubblica del distretto, ARPA Lombardia, i Carabinieri Forestali e il NOE dei CC, in tema di *“omogenea applicazione nel territorio distrettuale della disciplina penale prevista per reati ambientali, con particolare riferimento al procedimento di estinzione delle contravvenzioni di cui alla Parte VI – bis del d.lgs. 152/06, introdotta dalla legge 22.5.2015 n.68”*

m. 234 / 2018 Prot. Int.



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

PROTOCOLLO DI INTESA

per l'omogenea applicazione nel territorio distrettuale della disciplina penale prevista per reati ambientali, con particolare riferimento al procedimento di estinzione delle contravvenzioni di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06, introdotta dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68, "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

tra

La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Intra-Arzo
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese
La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano
L'Agente Regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia
(A.R.P.A.)
Il Comando Regione Lombardia - Carabinieri Forestali
Il Nucleo Operativo Ecologia Carabinieri - Milano

PREMESSO

che la legge n. 68 del 22 maggio 2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ha previsto delle nuove ipotesi di reati ambientali ed ha introdotto l'istituto dell'estinzione in via amministrativa di alcuni reati contravvenzionali ambientali;

che la predetta estinzione delle contravvenzioni è possibile, al ricorrere di alcune condizioni, e previa esecuzione da parte del contravvenitore delle prescrizioni impartite dalla polizia giudiziaria ed asseverate dall'ente competente in materia ambientale;

che il coinvolgimento nella procedura dell'organo accertatore, dell'organo assistente e della Procura della Repubblica competente per territorio rende opportuno stabilire modalità condivise di intervento per speedingizzare e rendere più veloci gli adempimenti previsti dalla legge;

che ARPA Lombardia è ente pubblico istituito con L.R. 14 agosto 1999, n.16, che svolge attività di controllo sull'applicazione della normativa ambientale su tutto il

L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

Art. 56 c.p.p. (Servizi e sezioni di polizia giudiziaria):

«Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria:

- a) Dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge (si tratta di quegli uffici che svolgono in maniera prioritaria e continuativa funzioni di p.g., DIA, SCO, ROS, SCICO, NIPAF - ndr)*
- b) Dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni Procura e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria (costituiscono la struttura di p.g. più a stretto contatto con l'A.G. e la loro composizione è interforze. La direzione spetta al Procuratore della Repubblica - ndr)*
- c) Dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato»*

L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

Art. 57 c.p.p. (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria)

«1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

*b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, **nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.***

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55».

L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

- Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono compiere qualsiasi atto di polizia giudiziaria, gli agenti possono compiere soltanto alcuni atti di polizia giudiziaria specificamente indicati dalle norme di procedura
- Gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno competenza esclusiva in alcuni atti: tra gli altri i sequestri preventivi, gli interrogatori, le ispezioni, la ricezione di denunce, querele e referti, l'assunzione di sommarie informazioni dell'indagato
- Sequestri probatori e perquisizioni sono atti di norma di competenza dell'ufficiale di polizia giudiziaria ma, nei casi di particolare necessità e urgenza, possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 113 disp. att. c.p.p. (NON per il sequestro preventivo).

L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

Art. 58 c.p.p. (Disponibilità della polizia giudiziaria)

«1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto.

2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.

3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria».

L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

- **Art. 331 c.p.p. (DENUNCIA DA PARTE DI PUBBLICI UFFICIALI E INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO)**
 1. *«Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.*
 2. *La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.*
 3. *Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.*
 4. *Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero».*

L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

■ art. 55 c.p.p. (FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA)

"1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria».

L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

■ Art. 347 c.p.p. (OBBLIGO DI RIFERIRE LA NOTIZIA DEL REATO)

1. *«Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, **senza ritardo**, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.*
2. *Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.*
- 2.bis *Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi **entro quarantotto ore** dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.*

L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

- 3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, **quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale.** Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.*
- 4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia».*

L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

- **Art. 361 c.p. (OMESSA DENUNCIA DI REATO DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE)**

«Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa».

(ALERT: trattasi di delitto, richiede l'elemento soggettivo del «dolo»)

L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO



Peraltro

Art. 40 comma 2 c.p. (Rapporto di causalità)

«Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».

L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALLA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE

«Tra i compiti fondamentali posti in capo alle regioni (e alle province), secondo quanto previsto dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 196, rientra la predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, con esercizio, tra le altre, di funzioni attinenti al controllo periodico su tutte le attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti predetti, compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia. Per l'esercizio delle funzioni "de quibus" le regioni e le province si avvalgono del supporto dell'Arpa. Il funzionario Arpa, in quanto pubblico ufficiale preposto a tale controllo e vigilanza ambientale, che venga a conoscenza della esistenza di rifiuti interrati e partecipi alle operazioni di rimozione, assume una posizione di garanzia in relazione alle sue condotte omissive».....

L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALLA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE

«I funzionari dell'Arpa, preposti al controllo e alla vigilanza ambientale, sono titolari di una posizione di garanzia in relazione all'impedimento dei reati commessi dai terzi e, pertanto, qualora, venuti a conoscenza dell'effettuazione irregolare di operazioni di gestione di rifiuti, omettano di intervenire, sono responsabili ex art. 40, 2 comma, c.p. dell'illecito smaltimento del rifiuto»

L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALLA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE

«Risponde del reato di illecita gestione dei rifiuti, ove ometta il controllo delle operazioni di smaltimento, il funzionario dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente notiziato dell'esistenza di rifiuti interrati, perchè così assume, nella veste di coadiuvante per legge le Regioni e le Province nelle funzioni di controllo sulle attività di gestione, intermediazione e commercio degli stessi, una posizione di garanzia».

(Cass. Pen., Sez. III, 15.12.2010 n. 3634) relativa a funzionari ARPA i quali, consapevoli della esistenza dei rifiuti ospedalieri sul sito da bonificare,, non procedevano ad alcun controllo sostanziale sulle operazioni di rimozione e smaltimento del rifiuto, di tal che non impedivano che lo stesso fosse gestito come semplice terra, consentendone il conferimento con il codice errato in discarica non autorizzata

L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

Art. 366 c.p. (RIFIUTO DI UFFICI LEGALMENTE DOVUTI)

«Chiunque, nominato dall'A.G. perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'A.G. per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonia dinanzi all'A.G. e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte».

IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO PENALE

DAL MODELLO
INQUISITORIO
AL MODELLO
ACCUSATORIO



L'OBBLIGATORIETÀ
DELL'AZIONE PENALE



I SOGGETTI DELLE INDAGINI E DEL PROCESSO

IL PUBBLICO MINISTERO



IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO PENALE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



- E' il Magistrato che rappresenta la pubblica accusa ma ha l'onere di raccogliere le prove anche a favore dell'indagato (Il Procuratore della Repubblica e i suoi Sostituti Procuratori);
- presta servizio presso la Procura della Repubblica;
- è il *dominus* dell'indagine e dirige/coordina la polizia giudiziaria

IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO PENALE

LA C.N.R.



Cos'è? Chi la deve redigere e sottoscrivere? Cosa deve contenere?
Come deve essere scritta e fascicolata?
Può essere consegnata all'indagato?


IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO PENALE

LA DELEGA DI INDAGINE (O DIRETTIVE ALLA P.G.)



- L'art. 370 c.p.p. e l'obbligo di evasione;
- la facoltà di sub-delega;
- il termine di evasione

IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO PENALE



IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO PENALE



L'ASSUNZIONE DELLE DICHIARAZIONI

- **Art. 350 1°, 2° 3° e 4° c. c.p.p. (Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini)**

«Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'art. 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo»OMISSIS

OBBLIGO DI PRESENZA DEL DIFENSORE

L'ASSUNZIONE DELLE DICHIARAZIONI

- **Art. 350 7° c. c.p.p. (Spontanee dichiarazioni rese dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini)**

«La polizia giudiziaria può, altresì, ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503 comma 3».

NON E' RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE DEL DIFENSORE

L'ASSUNZIONE DELLE DICHIARAZIONI

- l'Autorità Giudiziaria può delegare l'**interrogatorio dell'indagato** all'UPG (art. 370 c.p.p.);
- l'UPG notifica all'indagato invito a presentarsi di regola 3 giorni prima (salvo urgenza) del compimento dell'atto e da avviso al difensore di regola almeno 24 ore prima (salvo urgenza) del compimento dell'atto;
- la persona indagata interviene libera, viene avvisata della facoltà di dichiarare o eleggere domicilio e di nominare difensore di fiducia (ovvero gli si nomina difensore d'ufficio), gli si danno gli avvisi prescritti, compreso il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- dopo di che si enunciano il fatto contestato, gli elementi di prova e si procede alle domande;
- un caso particolare (ma frequente) : l'interrogatorio di garanzia *ex art. 415 bis* comma 3 c.p.p.;
 - **SEMPRE OBBLIGATORIA LA PRESENZA DEL DIFENSORE**

L'ASSUNZIONE DELLE DICHIARAZIONI

- **Art. 351 c.p.p. (Altre sommarie informazioni)**

«La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini»

- **Art. 63 c.p.p. (Dichiarazioni indizianti)**

«1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata, ovvero una persona non sottoposta alle indagini, rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputata o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate».

NON DEVE PRESENZIARE NESSUN ALTRO (COMPRESO EVENTUALE AVVOCATO)

LA RIFORMA CARTABIA

Il D.Lgs 10.10.2022 n. 150 recante «*delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*» - (data di entrata in vigore: 30.12.2022)



DI COSA CI OCCUPEREMO?

- ❖ SINTETICA PANORAMICA GENERALE SULLA RIFORMA
- ❖ COMPrensione DELLA *RATIO* DELLE INNOVAZIONI NORMATIVE
- ❖ FOCALIZZAZIONE SUI TEMI DI DIRETTA APPLICAZIONE DA PARTE DI ARPA



INNOVAZIONI NORMATIVE

❖ LA RIFORMA, INSERITA NEL QUADRO DEL P.N.R.R., MODIFICA DIVERSE NORME:

- ✓ DEL CODICE PENALE
- ✓ DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
- ✓ DI ALCUNE LEGGI PENALI SPECIALI



INNOVAZIONI NORMATIVE

❖ SI TRATTA DI UNA RIFORMA CORPOSA:

- ✓ 99 ARTICOLI
- ✓ ULTERIORI 12 ARTICOLI INSERITI DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L.
- ✓ VENGONO INTRODOTTI STRUMENTI PER «FILTRARE» E DECIDERE, SIN DALLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, QUALI PROCESSI DOVRANNO ANDARE A DIBATTIMENTO



PRIMI ORIENTAMENTI

NUMEROSE PROCURE DELLA REPUBBLICA HANNO GIA' EMESSO DIRETTIVE



PRIMI ORIENTAMENTI

LA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Roma, 19 gennaio 2023

Oggetto: Primi orientamenti in tema di applicazione del d.lgs. n. 150/2022: iscrizione delle notizie di reato; conclusione delle indagini preliminari; avocazione e controlli da parte del giudice.

GLI SCOPI PRINCIPALI DELLA RIFORMA

- Riduzione dei tempi del processo penale (obiettivo dichiarato è la riduzione del 25% dei tempi entro giugno 2026 rispetto al 2019)
- realizzazione del processo penale telematico (non ancora in vigore)
- introduzione di un sistema di giustizia riparativa (non ancora in vigore)



I PRINCIPALI INTERVENTI DELLA RIFORMA

- **La «ragionevole previsione di condanna»**
- **La definizione di «notizia di reato»**
- **La riduzione dei termini per la conclusione delle indagini preliminari**
- **L'ampliamento del catalogo dei reati procedibili a querela**
- **L'ampliamento del catalogo dei reati a citazione diretta**
- **La modifica del sistema delle notificazioni**

I PRINCIPALI INTERVENTI DELLA RIFORMA

- Il potenziamento degli istituti della **messa alla prova**, della **non punibilità per particolare tenuità del fatto** (reati con pena non superiore nel minimo a 2 anni, si considera anche la condotta susseguente al reato) e del **decreto penale di condanna** (reati puniti sino a 6 mesi di pena detentiva sostituita con pena pecuniaria da 50 a 250 € / giorno: importanza di indicazioni sulle condizioni economiche e patrimoniali dell'indagato)
- La previsione dell'udienza (filtro) predibattimentale
- La revisione del sistema sanzionatorio e delle sanzioni sostitutive

IL PENSIERO DI FONDO DEL LEGISLATORE

- Raccomandare un utilizzo accorto e ponderato del processo penale al fine di evitare, come accade oggi, che il 50% circa dei processi si concluda con sentenza assolutoria
- il nuovo processo penale richiede maggiore attenzione e scrupolosità nella raccolta e nella selezione del materiale indiziario e probatorio
- per tale ragione, la nuova regola di giudizio della «**ragionevole previsione di condanna**» deve segnare il confine tra archiviazione ed esercizio dell'azione penale e deve guidare l'attività del P.M. e della P.G.

IL PRESUPPOSTO PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE

- **Art. 408 c.p.p. (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato)**
- 1. *«Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare **una ragionevole previsione di condanna** o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione»...*

IL PRESUPPOSTO PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE

Art. 125 disp. att. c.p.p.- (Richiesta di archiviazione)

[1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'**infondatezza della notizia di reato** perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.]

ABROGATO



IL PRESUPPOSTO PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE

- Ora non c'è più spazio per iscrizioni nel registro degli indagati improprie, frettolose e arbitrarie e per prospettazioni accusatorie difficilmente sostenibili
- ora il P.M. dovrà chiedere l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una **ragionevole previsione di condanna** (ora anche una notizia di reato fondata potrà portare all'archiviazione se gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna)
- analoga regola di giudizio è imposta per la sentenza di non luogo a procedere al termine dell'udienza preliminare e per i reati definibili a seguito di citazione diretta a giudizio.



NOTIZIE DI REATO E MODALITA' DI REDAZIONE DELLE C.N.R.

La Riforma introduce, per la prima volta, la definizione di «**notizia di reato**»:

Art. 335 c.p.p. (Registro delle notizie di reato)

*«Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni **notizia di reato** che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, **contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice**»....*

NOTIZIE DI REATO E MODALITA' DI REDAZIONE DELLE C.N.R.

NE CONSEGUE CHE.....



NOTIZIE DI REATO E MODALITA' DI REDAZIONE DELLE C.N.R.

Non c'è più spazio per comunicazioni di notizia di reato:

- laconiche
- prive di elementi sufficienti per la qualifica del fatto
- incomplete nei dati formali
- carenti degli elementi indiziari
- cariche di elencazioni di norme che si ritengono violate senza alcun minimo approfondimento
- contenenti rappresentazioni di fatti privi, all'evidenza, di rilievo penale o rappresentati in termini non verosimili o solo ipotetici

NOTIZIE DI REATO E MODALITA' DI REDAZIONE DELLE C.N.R.

- UN ESEMPIO UTILE PER ARPA?: LE COMUNICAZIONI INOLTRATE ALLA PROCURA PER SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE IN MATERIA ACUSTICA



IL CASO DEL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE ACUSTICI

L. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)

Art. 10 (Sanzioni amministrative)

2. «Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro»



IL CASO DEL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE ACUSTICI

Art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).

«[I]. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro.

[II]. Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

[III]. Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità».

IL CASO DEL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE ACUSTICI

La giurisprudenza ha chiarito che:

“L'inquinamento acustico conseguente all'esercizio di mestieri rumorosi, che si concretizza nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia, integra l'illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, (legge quadro sull'inquinamento acustico) e non la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone» (art. 659 c.p., comma 2) (Cass. Pen., Sez. 1, n. 48309 del 13/11/2012);

“Ne consegue che la rilevanza penale della condotta prevista dell'art. 659 c.p., comma 2, non è stata del tutto eliminata, ma resta circoscritta alla violazione delle prescrizioni attinenti al problema della rumorosità diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore» (Cass. Pen., Sez. 1, n. 44167 del 27/10/2009).

IL CASO DEL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE ACUSTICI

Art. 109 disp. att. c.p.p. (Ricezione della notizia del reato)

«La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato»

I registri:


Mod. 21 (notizie di reato a carico di noti)

Mod. 44 (notizie di reato a carico di ignoti)

Mod. 45 (fatti non costituenti reato)

LA RIDUZIONE DEI TERMINI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

PERALTRO,



LA RIDUZIONE DEI TERMINI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Art. 405 c.p.p. (Termini per la conclusione delle indagini preliminari)

2. *«il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di **un anno** dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di **sei mesi**, se si procede per una contravvenzione, e di **un anno e sei mesi**, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2» ...*

LA RIDUZIONE DEI TERMINI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Art. 406 c.p.p. (Proroga dei termini)

1. *«Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, **quando le indagini sono complesse**, la proroga del termine previsto dall'art. 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.*
2. *La proroga può essere autorizzata **per una sola volta** e per un tempo non superiore a sei mesi»...*

LA RIDUZIONE DEI TERMINI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Art. 407 c.p.p. (Termini di durata massima delle indagini preliminari)

«1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno»

«3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415 bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice»

IL POTERE DEL GIUDICE DI RETRODATAZIONE DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI

Art. 335 *quater* c.p.p. (Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato)

«1. La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.

2. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato»


«8. In caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito».

NOTIZIE DI REATO E MODALITA' DI REDAZIONE DELLE C.N.R.

- È, quindi, necessario che la P.G. depositi c.n.r. tendenzialmente complete, evitando l'invio di informative sommarie e senza approfondimenti perché queste comportano la necessità di integrazione delle lacune con inutile allungamento dei tempi (incompatibili con la nuova e più restrittiva disciplina dei termini di conclusione delle indagini preliminari)
- l'indagato andrà compiutamente identificato (non sono sufficienti il nome e il cognome ma serviranno le complete generalità)

MODULISTICA ED AVVISI ALLE PARTI

- La Riforma Cartabia ha introdotto importanti modifiche in tema di diritti e facoltà riconosciuti ad indagato, persona offesa, querelante, ampliando il contenuto delle informazioni e degli avvisi che la P.G. deve obbligatoriamente fornire, sin dal primo contatto con l'autorità procedente
- ciò per garantire la più ampia e consapevole conoscenza del procedimento da parte dell'indagato




MODULISTICA ED AVVISI ALLE PARTI

- È, quindi, necessario che la P.G. utilizzi scrupolosamente la modulistica fornita dalla locale Procura della Repubblica (gli avvisi sono periodicamente aggiornati, obbligo di traduzione nella lingua del soggetto ecc.)



MODULISTICA ED AVVISI ALLE PARTI

- **Il Verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio, e nomina del difensore** è, spesso, il primo adempimento compiuto dalla P.G. con l'intervento della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
- la Riforma Cartabia ha l'obiettivo di semplificare gli adempimenti dell'A.G. e di rendere più spedite le notifiche, nonché di rafforzare l'effettività del rapporto tra indagato e difensore
- per far ciò modifica significativamente le relative norme (in particolare gli artt. 157, 157 *bis*, 157 *ter*, 161 c.p.p.)



MODULISTICA ED AVVISI ALLE PARTI

- Nel Verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio, e nomina del difensore vanno indicate, oltre alle complete generalità della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la **cittadinanza**, il **codice fiscale**, il **recapito telefonico** e l'**indirizzo di posta elettronica** (allegare copia documento)



MODULISTICA ED AVVISI ALLE PARTI

- se trattasi di apolide, cittadino di cui si ignora la cittadinanza, o cittadino straniero non UE o cittadino UE privo di c.f. o di cittadinanza, occorre indicare il relativo **CUI (Codice Univoco identificazione)**... : nel caso, contattare le FF.OO.



MODULISTICA ED AVVISI ALLE PARTI

La persona nei cui confronti vengono svolte le indagini deve essere informata, tramite il suddetto verbale:

- di essere sottoposta ad indagini in ordine a uno o più specifici reati, del luogo e della data del fatto a lei ascritto, del n. del procedimento penale e del nome del relativo Magistrato assegnatario (se già aperto il procedimento e sempre che la P.G. ne sia a conoscenza)
- che è suo onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica anche non certificata, ove il difensore possa contattarla

MODULISTICA ED AVVISI ALLE PARTI

La persona nei cui confronti vengono svolte le indagini deve essere informata, tramite il suddetto verbale:

- che, per gli atti introduttivi del giudizio (**decreto penale di condanna, decreto di citazione in giudizio, avviso di fissazione dell'udienza preliminare**), deve dichiarare o eleggere domicilio, ovvero indicare un indirizzo pec o altro servizio elettronico di recapito certificato
- che tutte le successive notifiche, ad eccezione degli atti relativi all'esercizio dell'azione penale (decreto penale di condanna, decreto di citazione in giudizio e avviso di fissazione dell'udienza preliminare) saranno effettuate presso il difensore (di fiducia o d'ufficio) ..
- ma è obbligatoria la nomina del difensore d'ufficio?

MODULISTICA ED AVVISI ALLE PARTI

- **Art. 349 c.p.p. (Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone)**
- *1. «La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti»*

- **Art. 161 c.p.p. (Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni)**
- *1. «Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1».....*

MODULISTICA ED AVVISI ALLE PARTI

- **Art. 96 c.p.p. (Difensore di fiducia)**
- 1. *«L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia»...*
- **Art. 97 c.p.p. (Difensore di ufficio)**
- 3. *«Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2».....*

MODULISTICA ED AVVISI ALLE PARTI

- **Art. 28 comma 1 *bis* disp. att. c.p.p. (Comunicazione del nominativo del difensore d'ufficio)**

«1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.

1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore»

MODULISTICA ED AVVISI ALLE PARTI

Inoltre, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini deve essere informata, tramite il suddetto verbale, che ha l'obbligo di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in mancanza, rifiuto o inidoneità, le suddette notifiche verranno eseguite presso il difensore



MODULISTICA ED AVVISI ALLE PARTI

La Riforma Cartabia ha introdotto, altresì, l'obbligo per la P.G. di informare immediatamente il difensore (anche di fiducia) dell'avvenuta elezione di domicilio presso di sé (art. 161 comma 4 *bis* c.p.p.)



NOTIFICHE A MEZZO POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 148 c.p.p. (Organi e forma delle notificazioni)

6. «La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire».



E LA NOTIFICA A MEZZO PEC?

Art. 148 c.p.p. (Organi e forma delle notificazioni)

1. *«Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione....»*

4. *In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo»....»*

E LA NOTIFICA A MEZZO PEC?

Art. 87 D.Lgs 150/2022 (disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico)

1. «Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto. 2. Nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori regole tecniche possono essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia».

E LA NOTIFICA A MEZZO PEC?



**SINO AD ALLORA NULLA MUTA RISPETTO ALLE ATTUALI
PROCEDURE**

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI INDAGINE

- La Riforma Cartabia contiene innovazioni in materia di documentazione dell'attività di indagine; in sostanza, accanto all'ordinario verbale, si prevede che l'attività di raccolta delle dichiarazioni avvenga mediante riproduzione fonografica o audiovisiva, introducendo, per alcune ipotesi, la sanzione della inutilizzabilità dell'atto qualora assunto in difetto dei suddetti sistemi
- le direttive delle Procure della Repubblica prevedono, quindi, che gli uffici di P.G. si dotino di attrezzature idonee a tal fine
- ma cosa interessa sapere, in particolare, alla PG?

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI INDAGINE

- in caso di raccolta di dichiarazioni rese da **persona informata sui fatti** la P.G., sia che proceda di iniziativa, sia che proceda su delega del P.M., deve sempre avvisare la stessa che ha diritto di essere fonoregistrata, salva la contingente indisponibilità di strumenti o di personale tecnico (art. 351 comma 1 *quater* c.p.p.).
- In caso di risposta negativa se ne darà atto nel Verbale.
- L'audizione verrà riversata su apposito supporto (CD/DVD/chiavetta USB) che verrà depositato agli atti del fascicolo, la P.G. conserverà copia

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI INDAGINE

- in caso di **interrogatorio** o confronto di indagato o di imputato di reato connesso (quindi, su delega del P.M.), si deve sempre procedere con riproduzione audiovisiva (art. 373 comma 2 *bis* c.p.p.)
- qualora si verifichi contingente indisponibilità di mezzi o di personale tecnico se ne deve dare atto nel verbale e si dovrà procedere, comunque, con la fonoregistrazione
- l'interrogatorio verrà riversato su apposito supporto che verrà depositato agli atti del fascicolo, la P.G. conserverà copia

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI INDAGINE

- **SEMPRE** si dovrà procedere con verbale riassuntivo dettagliato (Domanda/Risposta)
- **SEMPRE** le registrazioni audio o video dovranno essere trasmesse, a cura del verbalizzante, su supporto racchiuso in apposita busta o custodia sigillata contrassegnata e allegata al verbale




DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI INDAGINE

- Le modalità pratiche per l'esecuzione delle fono e delle audiovideo registrazioni
- Le modalità pratiche per riversare su apposito supporto dette registrazioni



PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE

- La Riforma Cartabia apporta, in un'ottica di politica giudiziaria deflattiva, significative modifiche in tema di procedibilità
- **Ma cosa interessa sapere agli UPG di ARPA?**
- Occorre una breve parentesi giuridica



PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE

Art. 120 c.p. (Diritto di querela)

«[I]. Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio ha diritto di querela.

[II]. Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

[III]. I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato».

a)

PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE

Art. 124 c.p. (Termine per proporre la querela. Rinuncia)

«[I]. Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

[II]. Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.

[III]. Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.

[IV]. La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato».

PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE

Art. 336 c.p.p. (Querela)

- *«La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato».*

PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE

Art. 337 c.p.p. (Formalità della querela)

- *«1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'articolo 333, comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.*
- *2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.*
- *3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.*
- *4. L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero».*

PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE

Art. 333 c.p.p. (Denuncia da parte di privati)

... «2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale» .

PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE

Art. 340 c.p.p. (Remissione della querela)

- «1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.*
- 2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.*
- 3. Il curatore speciale previsto dall'articolo 155, comma 4, del codice penale è nominato a norma dell'articolo 338.*
- 4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto».*

PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE

Art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone)

- *«Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.*
- *Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.*
- ***Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità».***

PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE

- In ogni caso, le notizie di reato relative a fattispecie divenute procedibili solo a querela devono, comunque, essere trasmesse al P.M., ancorchè in difetto di querela (che può essere presentata, *ex art. 124 c.p.*, entro 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato)
- le norme che modificano la procedibilità rendendola a querela sono *favor rei*, per cui si applicano anche con effetto retroattivo (ecco perché alcune recenti deleghe dei P.M.....)

PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE

Art. 85 D.Lgs 150/2022 (Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)

«1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».....

SONO LE PERSONE OFFESE CHE DEVONO, EVENTUALMENTE, ATTIVARSI AUTONOMAMENTE (PRESENTANDO QUERELA) SENZA CHE VENGA DATO LORO ALCUN AVVISO IN PROPOSITO

LA SCENA DEL CRIMINE

E' indispensabile coltivare un equilibrato rapporto di collaborazione tra ARPA e FF.OO. affinché queste ultime siano messe preventivamente a conoscenza delle effettive e concrete possibilità, capacità e potenzialità, nonché dei limiti dell'Agenzia. Ciò sia con riferimento alla tipica attività di polizia giudiziaria (limiti territoriali e per materia, limiti degli organici, limiti della capacità investigativa derivanti dalla natura «tecnica» degli upg), sia all'attività analitica dei laboratori (abnormità numerica e, a volte, ridondanza e inutilità delle analisi richieste, tempi tecnici necessari ecc.). Occorre analogo interlocuzione preventiva anche con l' A.G.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

- **IN CASO DI DUBBI:**

- d.corbella@arpalombardia.it

